



Consiglio Regionale della Calabria

X LEGISLATURA
45^ Seduta
Martedì 19 dicembre 2017

Deliberazione n. 278 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2018).

Presidente: Nicola Irto
Consigliere - Questore: Giuseppe Neri
Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 23, assenti 8

...omissis...

Indi, il Presidente, essendo stati approvati separatamente i ventidue articoli, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, preso atto del parere del Consiglio delle Autonomie Locali, pone in votazione la legge nel suo complesso, per come emendata, con autorizzazione al coordinamento formale, autorizzando il Dipartimento Bilancio ad apportare al testo di legge approvato tutte le modifiche necessarie conseguenti all'approvazione degli emendamenti, e, deciso l'esito - presenti e votanti 23, a favore 18, contrari 5 -, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Irto

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Neri

IL SEGRETARIO f.to: Lauria

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 22 dicembre 2017



IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio Regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 278 del 19 dicembre 2017

X LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

PROVVEDIMENTO GENERALE RECANTE NORME DI TIPO
ORDINAMENTALE E PROCEDURALE (COLLEGATO ALLA MANOVRA
DI FINANZA REGIONALE PER L'ANNO 2018)

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 19 dicembre 2017 e coordinato formalmente dal Dipartimento Bilancio della Giunta regionale, trasmesso in data 21 dicembre 2017.


Reggio Calabria, 22 dicembre 2017

IL PRESIDENTE
(Nicola Irto)



Consiglio Regionale della Calabria

REGIONE
CALABRIA



Relazione al provvedimento generale recante norme di
tipo ordinamentale e procedurale

(Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno
2018)



RELAZIONE

Articolo 1 - Modifica all'articolo 17 della legge regionale 17 agosto 2005, n. 13

La presente proposta normativa mira a rafforzare le strutture regionali impegnate nelle attività di contrasto all'evasione tributaria. Negli anni trascorsi, infatti, in ragione dell'elevato numero di procedimenti si è reso necessario esternalizzare parte delle attività relative alle azioni di riscossione coattiva. Un'analisi statistica delle lavorazioni svolte ha evidenziato come determinati tipi di procedimenti diano luogo a margini di errore più elevati e sia pertanto preferibile che vengano lavorati da operatori regionali sotto lo stretto controllo dei dirigenti e funzionari responsabili.

La disposizione normativa propone di destinare una percentuale delle risorse finanziarie precedentemente utilizzate per appalti o accordi di servizi al potenziamento delle strutture tributarie regionali così da rendere più efficace l'azione di riscossione coattiva posta in essere. Tale disposizione, introducendo unicamente modifiche in ordine alla destinazione di risorse comunque impiegate dalla Regione nella gestione delle attività di contrasto all'evasione tributaria non comporta ulteriori oneri rispetto a quelli già previsti nel bilancio regionale.

Articolo 2 - Modifica alla legge regionale 5 luglio 2016, n. 21

L'articolo proposto viene incontro alle esigenze dei contribuenti che sempre più spesso hanno difficoltà ad adempiere alle obbligazioni tributarie accertate entro gli stringenti tempi imposti attualmente (il 60° giorno dalla data di notificazione degli atti) e, trovandosi nell'impossibilità di adempiere entro questo termine, si vedono costretti ad effettuare il pagamento solo nella successiva fase di riscossione coattiva (conseguente all'emanazione della cartella esattoriale) con consequenziali costi aggiuntivi.

Il termine di iscrizione a ruolo è, tuttavia, individuato in una forbice che parte dal 61° giorno successivo alla notifica (termine minimo) e giunge fino al nono mese antecedente il 31 dicembre del secondo anno successivo all'anno in cui l'accertamento diviene definitivo. Pur potendo, pertanto, l'iscrizione a ruolo essere concretamente effettuata al 61° giorno dalla notifica degli atti, la Regione, prima di disporla, ha la necessità di completare il ciclo di lavorazione delle memorie difensive presentate dai contribuenti, attività che nel caso di campagne massive di accertamento impegna gli uffici per svariati mesi.

Raccordando tali due elementi (da un lato, le esigenze dei contribuenti alla dilazione del pagamento al fine di avere maggiore tempo per recuperare la cifra necessaria per il pagamento dell'accertamento; dall'altro, le esigenze della Regione di concludere la lavorazione delle memorie difensive prima di procedere alla iscrizione a ruolo delle poste residue), la presente proposta normativa consente ai contribuenti un'ulteriore alternativa di maggiore respiro, in aggiunta alla possibilità di rateizzazione disposta con legge regionale 5 luglio



Consiglio Regionale della Calabria

2016, n. 21, consentendo loro il beneficio della dilazione del pagamento senza incidere sui flussi finanziari regionali in quanto la Regione, comunque, non iscrive a ruolo prima del termine delle lavorazioni citate. Non vi sono oneri per il bilancio regionale.

L'articolo originario è stato modificato per adeguarlo alle osservazioni proposte dal Settore Legislativo del Consiglio regionale, inserendolo nel corpo della legge regionale 5 luglio 2016, n. 21 e prevedendo che il pagamento – alternativamente alla rateizzazione - possa essere effettuato fino al 31 dicembre dell'anno di definitività dell'atto di accertamento o di contestazione.

Articolo 3 - Casi di esclusione dal pagamento della tassa automobilistica regionale

La norma ha lo scopo di chiarire, sulla scorta della sentenza della Corte Costituzionale n. 47 del 2 marzo 2017, che tra le fattispecie di cui al trentasettesimo comma dell'articolo 5 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953 che fanno venir meno l'obbligo del pagamento del tributo – vale a dire “La perdita del possesso del veicolo per forza maggiore o per fatto di terzo o la indisponibilità conseguente a provvedimento dell'autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione” – non rientra il caso del fermo del veicolo disposto dall'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In tale ipotesi, pertanto, la tassa automobilistica deve comunque essere assolta, come hanno già disposto varie leggi di altre regioni.

Il chiarimento di tale elemento tende ad evitare l'insorgenza di un inutile contenzioso con i contribuenti che equivocando sul concetto di “disponibilità” (che equivale alla capacità giuridica di alienazione di un bene) ritengono che il fermo amministrativo (che incide solo sulla circolazione, fermo restando la libera disponibilità del veicolo) possa rientrare nei casi anzidetti. Non vi sono oneri per il bilancio regionale.

Durante l'esame in Seconda Commissione, l'articolo è stato emendato rispetto al testo originario, in accoglimento dell'osservazione del Settore Legislativo del Consiglio regionale.

Articolo 4 - Modifiche alla legge regionale 12 aprile 2013, n. 18

Da quando la Regione Calabria è subentrata alla gestione commissariale nella gestione dei rifiuti solidi urbani (marzo 2013), ha dovuto affrontare una situazione ai limiti dell'emergenza igienico-sanitaria ed ambientale, per effetto di criticità rinvenienti sulle capacità di trattamento, ma ancor di più sulla capacità di smaltimento.

Mancato completamento del sistema tecnologico ed infrastrutturale regionale e mancata attivazione/implementazione della Raccolta Differenziata da parte dei Comuni, determinavano e determinano allo stato attuale uno squilibrio tra la quantità di rifiuti prodotti sul territorio regionale ed inviati a



Consiglio Regionale della Calabria

trattamento/smaltimento e la complessiva insufficienza della capacità di trattamento del sistema tecnologico pubblico (e relative scariche di servizio) che è, quindi, causa principale della situazione riscontrata.

Ad aggravare la situazione si aggiungono gli atavici e consistenti ritardi comunali nella corresponsione, al bilancio regionale, del pagamento della tariffa di conferimento in impianto, per come previsto sempre della legge regionale n. 18/2013 e per come modulata, sino al 31 dicembre 2017, dalla DGR n.344/2014.

Per ovviare a tali ritardi nella riscossione della tariffa, il testo originario proposto dall'esecutivo regionale, prevedeva alla lettera a) che il pagamento della tariffa debba avvenire su base trimestrale, così da contenere l'entità dell'anticipazione del corrispettivo ai gestori da parte della Regione, e sulla scorta della tariffa minima, quale acconto nelle more che Arpacal validi il dato di RD (in genere con circa due anni di ritardo rispetto alla produzione); dispone, inoltre, alla lettera b) l'estensione della figura di commissario ad acta anche a professionisti esterni e la previsione di un compenso per detti commissari (con esclusione dei dirigenti regionali), valutato in 3.000 euro omnicomprensivi.

Con riferimento alla lettera c), si espone quanto segue.

L'amministrazione regionale, per consentire l'uscita dalla attuale emergenza e portare a regime il sistema di trattamento e recupero dei rifiuti urbani a livello delle migliori esperienze nazionali ed europee, negli ultimi trenta mesi, ha dato forte impulso sia alle azioni volte all'incremento della bassa percentuale di raccolta differenziata (pari, nel 2014, al 18,6% - Dato ISPRA; oggi stimato a valori intorno al 40%), sia all'attività di ammodernamento del sistema impiantistico, con la pubblicazione delle prime gare. Contestualmente, si è dato concreto avvio sia alla riorganizzazione del servizio pubblico di raccolta e trattamento rifiuti, con le prime costituzioni delle Comunità d'ambito, sia all'aggiornamento del Piano Regionale dei Rifiuti. Infine, si sono concluse le gare per l'individuazione dei nuovi affidatari per la gestione degli impianti esistenti, portando quindi a conclusione le proroghe dei contratti affidati dall'allora Commissario Delegato.

Un contributo notevole ad evitare il collasso del sistema è stato dato dagli operatori privati presenti in regione, ai quali il Dipartimento competente si è potuto rivolgere in virtù dell'art. 2bis della legge regionale n. 18/2013, che per l'appunto consente all'autorità competente la facoltà di integrare le autorizzazioni di detti impianti, al sussistere di determinate condizioni, con l'aggiunta dei codici identificativi dei rifiuti urbani, altrimenti limitati al circuito pubblico.

La produzione complessiva di rifiuti urbani in Calabria, nel corso del 2016 (cfr ISPRA 2017, ultimo dato ufficiale disponibile), è stata di 793.469,27 t (404 kg/ab per anno, rispetto alla media nazionale di 497 kg/ab per anno), di cui 266.863,49 t (di cui 3.402,42 t di ingombranti) raccolti in maniera differenziata



Consiglio Regionale della Calabria

(33,27% contro una media nazionale del 52,5% ed una previsione legislativa del 65% al 2012).

Per il rifiuto urbano residuo (Rur), pari a 526.605,78 t/annue di rifiuto raccolto in maniera indifferenziata, occorre assicurare il necessario trattamento nel rispetto delle previsioni normative in materia. Detto quantitativo, corrispondente ad una necessità media giornaliera di 1.685 t/g, è stato, in parte, inviato negli impianti del sistema regionale.

I quantitativi trattati negli impianti pubblici eccedono, però, la loro capacità nominale di trattamento, per come individuata dai provvedimenti autorizzativi pari a complessivi 385.000,00 t/a., in virtù di apposite Ordinanze Contingibili ed Urgenti emesse dal Presidente della Regione nel rispetto dell'articolo 191 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.

In ogni caso, la differenza tra il quantitativo di Rur prodotto in ambito regionale (526.605,78 t) e il quantitativo inviato al trattamento negli impianti TMB del sistema regionale (407.660,39), pari a 116.328,25 t, è stato inviato ad impianti privati per il successivo trattamento.

Tutti gli scarti di processo dei sopradetti impianti di trattamento meccanico-biologico (TMB) e la cosiddetta FOS, sono stati smaltiti in discarica. Il loro quantitativo, tenuto conto del tipico bilancio di massa per gli impianti TMB, indicato nelle Linee Guida Nazionali, è pari a circa il 70% dei rifiuti in ingresso. Se a detto quantitativo si aggiunge il Combustibile Derivato dai Rifiuti (CDR), prodotto dagli impianti pubblici ma che non è stato possibile termovalorizzare all'impianto di Gioia Tauro, si conclude che oltre l'80% dei rifiuti è stato smaltito in discarica (come detto, sotto forma di prodotti e scarti della lavorazione).

La situazione è aggravata per gli impianti di smaltimento (discariche) laddove si consideri che l'unica discarica attualmente disponibile è quella privata di Crotona, ed analoga situazione si registra per il trattamento dell'umido, reso possibile nella sua interezza, atteso anche il forte aumento della raccolta differenziata di questi ultimi anni, solo grazie all'utilizzo degli impianti privati.

È evidente che senza il contributo dell'impiantistica privata, reso possibile dall'art. 2bis della legge regionale n. 18/2013, in scadenza il prossimo 31 dicembre, il sistema è destinato a collassare.

Ad oggi, l'attività svolta in ordine al completamento del sistema impiantistico ha consentito:

- di aggiudicare la gara d'appalto per la realizzazione del nuovo impianto di Catanzaro, ed il nuovo affidatario ha già sottoposto all'esame di Via ed AIA il progetto definitivo oggetto di aggiudicazione. I lavori potranno essere consegnati per il prossimo mese di aprile 2018;
- di completare la progettazione definitiva del nuovo impianto di Reggio Calabria, attualmente in fase di verifica, attività propedeutica alla pubblicazione della gara prevista entro la fine dell'anno;
- di completare la conferenza dei servizi per la progettazione definitiva del nuovo impianto di Rossano, attualmente sottoposto al parere del Ministero



delle Infrastrutture - Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Sicilia e la Calabria.

Alla luce dell'analisi della tempistica occorrente per il completamento del sistema impiantistico pubblico, emerge la necessità di prorogare ulteriormente il termine, oggi fissato al 31 dicembre 2017 dal richiamato art. 2bis, sino al 31.12.2018, tempo strettamente necessario per portare a compimento il programma infrastrutturale avviato.

Rispetto al testo originario proposto dalla Giunta regionale, durante l'esame in Commissione Bilancio sono state parzialmente accolte le proposte di modifica al presente articolo avanzate dal Consiglio delle Autonomie Locali e contenute nella Deliberazione n. 2 dell'11.12.2017. In particolare, la Commissione ha accolto la proposta di modifica del comma 1, lett. a) punto 1 dell'articolo 4 con la previsione del versamento semestrale e non trimestrale delle tariffe a carico dei Comuni. La Commissione non ha, invece, accolto la proposta di abrogazione della lett. b) del comma 1. Tuttavia, la Commissione è intervenuta riducendo il compenso per l'attività del commissario ad acta prevedendo un limite massimo di 2.000,00 euro al posto del limite massimo di 3.000,00 previsto nel testo originario.

Il Consiglio regionale, in sede di approvazione, ha deciso di discostarsi dalla proposta emendativa del CAL alla lettera b) del comma 1.

Articolo 5 - Disposizioni relative ai poteri sostitutivi in materia di gestione dei rifiuti urbani in Calabria e Articolo 6 - Disposizioni per assicurare l'immediato avvio delle comunità d'ambito

Gli articoli 5 e 6 dettano modifiche alla legge regionale n. 14/2014 in materia di riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria, con la previsione di specifiche disposizioni per l'esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti dei soggetti inadempienti e per rendere ancora più stringente e certa la costituzione e l'operatività delle Comunità d'Ambito.

Ancorché la tempistica prevista dalla L.R. n. 14/2014 per la costituzione delle Comunità d'ambito sia oggettivamente molto contenuta (60 giorni per la costituzione delle Comunità e ulteriori 90 giorni per l'indizione della gara per l'individuazione del nuovo gestore), e l'azione continua ed intensa della Regione abbia consentito la costituzione delle prime comunità, si registra comunque un indubbio ritardo nella attuazione della legge e nella sottoscrizione delle Convenzioni, ritardo che si riflette, pesantemente, nei confronti dell'attività della Regione, costretta a sostituirsi, in virtù della legge regionale n. 18/2013 e pena l'ingovernabilità di un servizio pubblico essenziale, con considerevoli ricadute sulla salute umana e sull'ambiente, agli enti locali ordinariamente competenti.

Ad aggravare la situazione si aggiungono gli atavici e consistenti ritardi comunali nella corresponsione, all'erario regionale, del pagamento della tariffa di conferimento in impianto, per come previsto sempre della legge regionale



Consiglio Regionale della Calabria

n.18/2013 e per come modulata, sino al 31 dicembre 2017, dalla DGR n.344/2014.

Occorre pertanto un impegno forte e convinto, che coinvolga tutti i soggetti istituzionali interessati, per pervenire in tempi rapidi, al riassetto del servizio in argomento, nel rispetto delle previsioni di legge.

Si ritiene, pertanto, necessario proporre all'articolo 5 la previsione di specifiche disposizioni per l'esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti dei soggetti inadempienti.

Nel contempo, si propone con il disposto dell'articolo 6 di rendere ancora più stringente e certa la costituzione e l'operatività delle Comunità d'Ambito nonché il loro subentro, in tempi ragionevoli, nei contratti in essere con i soggetti gestori, nonché di prevedere un cronoprogramma delle attività in capo alle Comunità d'Ambito per pervenire in tempi rapidi alla loro operatività e soprattutto al loro subentro nei contratti di gestione degli impianti di trattamento oggi in capo alla Regione. Occorrerà prevedere in mancanza l'immediata nomina di commissari ad acta, per avere certezza che il processo di riorganizzazione del servizio pubblico locale di gestione dei rifiuti urbani, possa giungere a conclusione e che quindi la competenza passi definitivamente ai Comuni.

Articolo 7 - Disposizioni transitorie

L'articolo 7 mira ad accelerare quanto più possibile l'esercizio di poteri sostitutivi nei casi in cui i soggetti inadempienti siano già stati oggetto di formali diffide da parte dell'Amministrazione regionale.

Articolo 8 - Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35

La modifica di cui al comma 1, lettera a), introduce la competenza della Regione nei casi in cui i servizi a libero mercato si estendano oltre il bacino territoriale dell'ente di governo che, oltre ad ART-CAL potrebbe essere quello istituito ai sensi del comma 4 dell'articolo 14 della l.r. n. 35/2015. Anche nel caso di servizi fra più regioni la competenza viene trasferita alla Regione.

Nei casi individuati infatti la competenza travalica i confini territoriali del bacino ottimale dell'ART-CAL. Gli enti di governo interessati sono comunque sentiti nell'ambito del procedimento autorizzativo.

La modifica non comporta nuovi oneri finanziari.

Nella modifica di cui al comma 1, lettera b), la competenza in materia di autorizzazione degli agenti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni dell'utenza viene meglio definita in ragione delle modifiche apportate all'articolo 17 (dal comma 1, lettera a) e alla possibilità di istituire un ente di governo ai sensi del comma 4 dell'articolo 14 della l.r. n. 35/2015. In particolare la competenza viene attribuita alla Regione, con possibilità di delega agli enti di governo, consentendo maggiore flessibilità. La competenza trasferita non rientra fra quelle che il comma 1-bis dell'art. 3-bis del decreto-legge



Consiglio Regionale della Calabria

n.138/2011, convertito in Legge 148/2011 attribuisce in via esclusiva agli enti di governo.

La modifica non comporta nuovi oneri finanziari.

Le modifiche normative di cui al comma 1, lettera c), consentono la programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale nelle more del completamento del processo di pianificazione e programmazione, senza comportare nuovi oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Articolo 9 - Modifica alla legge regionale 5 luglio 2017, n. 29

La legge regionale 5 luglio 2017, n. 29 (Disposizioni per la semplificazione e la celerità dell'azione amministrativa) ha introdotto molteplici modifiche alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 19, in tema di disciplina del procedimento amministrativo. Tra queste, l'articolo 25, comma 1, lettera b), della citata l.r. n.29/2017, nel modificare l'articolo 33 della legge regionale n. 19/2001, prevede la sostituzione del "secondo periodo" del comma 2 di quest'ultimo, mentre è evidente che detta lettera b) è, in realtà, formulata in maniera tale sostituire l'intero comma 2. Si rende, pertanto, opportuno il presente intervento correttivo finalizzato a chiarire l'effettiva portata dell'articolo 25, comma 1, lettera b), della l.r. n. 29/2017.

La modifica a detto articolo 25 ha portata meramente ordinamentale e non implica, pertanto, oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 10 - Modifiche alle disposizioni relative al comitato di direzione di cui all'articolo 11 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7

Nel comma 2, lettera i), dell'articolo 11 della legge regionale 13 maggio 1996, n.7 (Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale), relativo alle funzioni del Comitato di direzione, per come sostituito dall'articolo 13 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 43 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale - Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2017), si fa riferimento all'articolo 32, comma 6, della stessa l.r. n. 7/1996.

Il succitato articolo 32 è stato anch'esso modificato dalla l.r. n. 43/2016, e precisamente dall'articolo 15, che ha aggiunto, dopo il comma 4 dell'articolo 32, un comma 4 bis e un comma 4 ter.

Il predetto rinvio operato dal comma 2, lettera i), dell'articolo 11 della l.r. n.7/1996, come sopra modificato, all'articolo 32 della medesima legge regionale, deve, in realtà, intendersi effettuato non al comma 6 bensì al comma 4 ter dell'articolo per ultimo citato.

L'articolo 10 della presente legge provvede, pertanto, a modificare il comma 2, lettera i), dell'articolo 11 della l.r. n. 7/1996 sostituendo alle parole "comma 6" le seguenti: "comma 4 ter".

Contestualmente si prevede, altresì, di modificare l'articolo 32 della l.r. n.7/1996 con l'inserimento di un ulteriore comma, 4 quater (anch'esso richiamato nella



Consiglio Regionale della Calabria

modifica relativa alla succitata lettera i), a mente del quale ove risulti impossibile lo svolgimento di una o più attività istituzionali di competenza di un dipartimento il comitato di direzione assume le determinazioni necessarie ad assicurare la continuità delle funzioni amministrative nel rispetto degli indirizzi definiti dall'organo politico.

Le suesposte modifiche agli articoli 11 e 32 della l.r. n.7/1996 hanno portata meramente ordinamentale e non comportano, pertanto, oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 11 - Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24
Rispetto al testo originario proposto dalla Giunta regionale, il presente articolo, aggiunto in Commissione Bilancio, si propone l'obiettivo di rendere più efficace l'attività dell'Ente per i parchi marini regionali attraverso l'istituzione di un comitato di indirizzo politico con il compito di formulare proposte e pareri sulla programmazione delle attività di competenza dell'Ente.

L'articolo in questione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto l'incarico di componente del comitato è a titolo onorifico e gratuito e non dà luogo a rimborso spese.

Articolo 12 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 18 maggio 2017, n. 19
Rispetto al testo originario proposto dall'esecutivo regionale, l'articolo è stato aggiunto in Commissione Bilancio in tema di attività teatrale. Nello specifico si chiarisce che gli interventi relativi alle attività culturali non rivestono carattere economico e commerciale, in quanto accessibili al pubblico in modo gratuito o solo parzialmente coperte da contributi di visitatori e utenti, e non sono soggetti alla disciplina in materia di aiuti di stato.

Si tratta di norma avente carattere meramente ordinamentale e che quindi non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 13 - Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2017, n. 40

Il presente articolo, aggiunto durante l'esame in Seconda Commissione, si riferisce all'integrazione di un rappresentante dell'ADIMEN (Associazione per la promozione della dieta mediterranea italiana di riferimento) nell'ODMIR (Osservatorio della Dieta mediterranea di riferimento).

Tale previsione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto per la partecipazione all'Osservatorio non sono previsti rimborsi spese o indennità di alcun tipo, come tra l'altro statuito dall'articolo 2, comma 3, della legge regionale n. 40/2017.

Articolo 14 - Modifiche alla legge regionale 23 novembre 2016, n. 38

Con tale articolo, introdotto in sede di Commissione Bilancio, si è inteso integrare l'Osservatorio regionale sulla violenza di genere con la previsione di



Consiglio Regionale della Calabria

dieci rappresentanti delle associazioni con competenze specifiche in materia invece di cinque.

La modifica non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale in virtù della espressa previsione della totale gratuità della partecipazione all'Osservatorio.

Articolo 15 - Contributi di cui alla legge regionale 13 ottobre 2004, n. 23 e alla legge regionale 14 ottobre 2002, n. 41

L'articolo approvato nella seduta della Seconda Commissione consiliare, prevede che i contributi regionali a favore del Consorzio del Cedro e del Consorzio del Bergamotto possano essere erogati solo nel caso in cui i Consorzi abbiano adottato regolamento, approvato dalla Giunta regionale, contenente i criteri di ammissibilità dei costi, ivi comprese le spese di funzionamento soggette alla normativa statale e regionale in materia di spending review

Risulta evidente la portata ordinamentale della disposizione.

Articolo 16 – Modifica alla legge regionale 28 agosto 2000, n. 14

L'articolo prevede l'inserimento del Castello di Roccella Ionica tra quelli destinatari di contributo regionale per la gestione e valorizzazione dei castelli storici.

La modifica legislativa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 17 – Modifica alla legge regionale 14 agosto 2008, n. 28

L'articolo, introdotto in Commissione Bilancio, interviene in tema di ricollocamento dei lavoratori indicando i requisiti necessari per i dipendenti dei Consorzi di Bonifica per potere accedere alle procedure previste dalla legge regionale n. 28/2000.

Articolo 18 – Modifica alla legge regionale 21 agosto 2007, n. 18

La presente disposizione, approvata in Consiglio regionale, deriva dalla necessità e opportunità di prorogare di un anno, in attesa dell'approvazione del regolamento da parte della Giunta regionale, il termine entro il quale i soggetti interessati possono presentare istanza ai Comuni, a pena di decadenza, per instaurare il procedimento semplificato di cui all'articolo 27 della legge regionale n. 18/2007. Trattandosi di un mero rinvio di termini necessari a produrre eventuali istanze da parte dei cittadini ai Comuni, la norma non comporta alcun nuovo o maggiore onere finanziario a carico del bilancio regionale.

Articolo 19 – Piano di razionalizzazione della spesa

La norma in esame, introdotta in sede di Consiglio regionale, è finalizzata a garantire che i risparmi derivanti dal Piano di razionalizzazione e riqualificazione



Consiglio Regionale della Calabria

della spesa, adottato dal Consiglio regionale e dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 16 del decreto - legge 6 luglio 2011, n. 98 possono essere utilizzati per compensare le spese per i contratti di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 8/1996 e all'articolo 8 della legge regionale n. 7/1996, al fine di assicurare il rispetto del limite del 50% della spesa per lavoro flessibile stabilita dall'articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010.

La disposizione precisa al comma 2 che i risparmi indicati nel Piano di razionalizzazione, utilizzabili per la compensazione sopra indicata, sono deliberati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio e dalla Giunta regionale, per la rispettiva competenza, e certificati dal Collegio dei revisori dei conti.

Il comma 3 precisa che, per l'esercizio finanziario 2017, costituiscono risparmi utilizzabili per le finalità sopra indicate anche quelli realizzati negli esercizi precedenti, comunque certificati dal Collegio dei revisori, che non siano già stati impiegati per le finalità di cui all'articolo 16, commi 4 e 5, del d.l. 98/2011.

È pertanto evidente che le disposizioni contenute nell'articolo in esame hanno natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale.

Articolo 20 – Spesa per lavoro flessibile

La norma, introdotta in Consiglio regionale, è volta a disciplinare in favore delle amministrazioni regionali una deroga al limite del 50% stabilito dall'articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010 in materia di spesa per l'impiego flessibile. Tali spese non possono comunque superare gli stanziamenti disponibili a legislazione vigente.

Dall'attuazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

Articolo 21 – Clausola di invarianza finanziaria

L'articolo assicura l'assenza di nuovi o maggiori oneri finanziari, in termini di minori entrate o maggiori spese, derivanti dall'attuazione della presente legge.

Articolo 22 – Entrata in vigore

L'articolo dispone l'entrata in vigore della presente legge, fissata al 1 gennaio 2018.

E' conforme all'originale.

Reggio Calabria, 22 dicembre 2017



IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio Regionale della Calabria

Art. 1

(Modifica all'articolo 17 della l.r. 13/2005)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 17 agosto 2005, n. 13 (Provvedimento generale, recante norme di tipo ordinamentale e finanziario - Collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l'anno 2005 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8) è aggiunto il seguente:

“1 bis. Alla costituzione del fondo concorre, altresì, il risparmio di spesa derivante dalla internalizzazione di attività inerenti la riscossione tributaria precedentemente oggetto di appalto o accordo di servizi, nei limiti disciplinati con il regolamento di cui al comma 3. L'ammontare delle risorse derivanti da tale economia di spesa, calcolato con riferimento al costo delle lavorazioni esterne dell'anno precedente e certificato dal competente dirigente di settore, alimenta il fondo nei limiti massimi del 50 per cento del risparmio effettivamente conseguito. Tale quota non può comunque superare il 50 per cento della quota del fondo alimentata ai sensi del comma 1.”.

Art. 2

(Modifica alla l.r. 21/2016)

1. Dopo l'articolo 1 della legge regionale 5 luglio 2016, n. 21 (Disposizioni in materia di rateizzazione dei debiti tributari e delle relative sanzioni) è inserito il seguente:

“Art. 1 bis

(Dilazione del pagamento in materia tributaria)

1. Il pagamento delle somme indicate negli atti di accertamento o di contestazione emanati dalla Regione in materia tributaria può, alternativamente alla rateizzazione dello stesso, essere effettuato fino al 31 dicembre dell'anno di definitività dell'atto di accertamento o di contestazione, salvo il caso in cui sia già intervenuta l'iscrizione a ruolo o l'emissione dell'ingiunzione di pagamento, nei casi e con le modalità definite con regolamento attuativo della Giunta regionale.”.

Art. 3

(Casi di esclusione dal pagamento della tassa automobilistica regionale)

1. Il fermo del veicolo disposto dall'agente della riscossione ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), non rientra tra le fattispecie che fanno venir meno l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica.



Consiglio Regionale della Calabria

Art. 4

(Modifiche alla l.r. 18/2013)

1. La legge regionale 12 aprile 2013, n. 18 (Cessazione dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti. Disciplina transitoria delle competenze regionali e strumenti operativi) è così modificata:

a) nel comma 2 dell'articolo 1:

1) dopo la parola "versate" sono aggiunte le seguenti: "semestralmente, entro sessanta giorni dalla scadenza dei mesi di giugno e dicembre,";

2) è aggiunto il seguente periodo: "Nelle more della certificazione del livello di raccolta differenziata raggiunto da ciascun comune, conseguente all'acquisizione del dato validato da parte dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria - ARPACAL, i comuni sono tenuti ad effettuare, a titolo di acconto e salvo conguaglio, il versamento della tariffa minima prevista dai provvedimenti vigenti in materia.";

b) nel comma 4 dell'articolo 1:

1) dopo le parole "funzionari della pubblica amministrazione" sono aggiunte le seguenti: "ovvero, previo avviso pubblico, tra professionisti iscritti da almeno tre anni all'albo degli avvocati o dei dottori commercialisti e degli esperti contabili";

2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Il compenso per l'attività di commissario ad acta è determinato nel limite di 2.000,00 euro onnicomprensivi per ciascun incarico, con esclusione dei dirigenti regionali e con oneri a carico dei soggetti inadempienti.";

c) nei commi 1 e 2 dell'articolo 2 bis le parole "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018".

Art. 5

(Disposizioni relative ai poteri sostitutivi in materia di gestione dei rifiuti urbani in Calabria)

1. La legge regionale 11 agosto 2014, n. 14 (Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria), è così modificata:

a) nell'articolo 2 il comma 4 è abrogato;

b) dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

"Art. 2 bis

(Poteri sostitutivi)

1. In caso di inerzia degli enti locali o delle comunità nell'attuazione delle disposizioni della presente legge, la Regione interviene in via sostitutiva previa diffida ad adempiere, entro un termine non superiore a trenta giorni, intimata dal



dipartimento della Giunta regionale competente in materia di politiche dell'ambiente. Decorso tale termine la Giunta regionale nomina un commissario ad acta tra i dirigenti e i funzionari della pubblica amministrazione. Il provvedimento di nomina determina il compenso per l'attività del commissario, con esclusione dei dirigenti regionali, nel limite di 1.500,00 euro onnicomprensivi per ciascun incarico, con oneri a carico dei soggetti inadempienti. Il commissario ad acta conclude il proprio compito entro trenta giorni dalla nomina.”;

c) l'articolo 4 è così modificato:

1) nel comma 7 sono soppressi il terzo e il quarto periodo;

2) nel comma 8 è soppresso il secondo periodo;

d) nel comma 7 dell'articolo 6 è soppresso il secondo periodo.

Art. 6

(Disposizioni per assicurare l'immediato avvio delle comunità d'ambito)

1. Dopo l'articolo 6 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 14 (Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria), è inserito il seguente:

“Art. 6 bis

(Disposizioni per assicurare l'immediato avvio delle comunità d'ambito)

1. Il processo di costituzione delle comunità d'ambito di cui all'articolo 4 deve concludersi entro il 31 gennaio 2018.

2. Entro il 30 giugno 2018 le comunità d'ambito di cui all'articolo 4 subentrano alla Regione nei rapporti contrattuali con i gestori degli impianti di trattamento, con decorrenza dal 1 gennaio 2018. A tal fine il dipartimento della Giunta regionale competente in materia di politiche dell'ambiente, sentiti i comuni capofila dei singoli Ambiti Territoriali Ottimali, definisce, ove necessario e anche in considerazione dei possibili differenti tempi di subentro nei rapporti contrattuali, un cronoprogramma delle attività da svolgere.

3. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 1 e 2, nonché nel caso di mancato rispetto dei termini intermedi eventualmente fissati nel cronoprogramma di cui al comma 2, la Regione esercita i poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 2 bis.

4. Ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al comma 3 il commissario ad acta è nominato tra i dirigenti e i funzionari della pubblica amministrazione ovvero, previo avviso pubblico, tra professionisti iscritti da almeno tre anni all'albo degli avvocati o dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

5. Il compenso per l'attività del commissario ad acta nominato ai fini del subentro alla Regione nei rapporti contrattuali con i gestori degli impianti di trattamento, ai sensi del comma 2, è determinato nel limite di 3.000,00 euro



Consiglio Regionale della Calabria

onnicomprensivi per ciascun incarico, con esclusione dei dirigenti regionali e con oneri a carico dei soggetti inadempienti.

6. Successivamente al subentro nei contratti di gestione degli impianti di trattamento la Regione Calabria, avvalendosi di personale in servizio presso il dipartimento della Giunta regionale competente in materia di politiche dell'ambiente, può svolgere attività di supporto alle funzioni tecnico-amministrative delle comunità.”

Art. 7

(Disposizioni transitorie in materia di rifiuti)

1. Nel caso di esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 6 bis, commi 1 e 3, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 14, si prescinde dalla diffida qualora essa sia già stata intimata dal dipartimento della Giunta regionale competente in materia di politiche dell'ambiente prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 8

(Modifiche alla l.r. 35/2015)

1. La legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35 (Norme per i servizi di trasporto pubblico locale) è così modificata:

a) nel comma 2 dell'articolo 17 la parola “ART-CAL” è sostituita dalle seguenti: “ente di governo se il servizio ricade esclusivamente all'interno del proprio bacino territoriale ottimale, ovvero dalla Regione negli altri casi, sentiti gli enti di governo competenti, e fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 1. L'autorizzazione è rilasciata”;

b) nel comma 7 dell'articolo 18 le parole “l'ART-CAL” sono sostituite dalle seguenti: “la Regione, o l'ente di governo se delegato dalla Regione,”;

c) il comma 1 dell'articolo 23 è sostituito dal seguente:

“1. Fino al 30 giugno 2018 il Programma pluriennale del trasporto pubblico locale può essere approvato, qualora sia stata indetta la conferenza dei servizi di cui all'articolo 5, nel rispetto del livello dei servizi minimi posto alla base dell'intesa. Lo stesso programma può essere altresì approvato in assenza del Piano attuativo del trasporto pubblico locale, finché quest'ultimo strumento non è vigente. In tal caso il programma contiene la localizzazione provvisoria dei nodi di III e IV livello.”.

Art. 9

(Modifica alla l.r. 29/2017)

1. Nell'articolo 25, comma 1, lettera b), della legge regionale 5 luglio 2017, n. 29 (Disposizioni per la semplificazione e la celerità dell'azione



Consiglio Regionale della Calabria

amministrativa – Modifiche alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 19), le parole “al comma 2 il secondo periodo” sono sostituite dalle seguenti: “il comma 2”.

Art. 10

(Modifiche alle disposizioni relative al comitato di direzione di cui all'articolo 11 della l.r. 7/1996)

1. Alla fine della lettera i) del comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 (Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale), come sostituito dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 11 dicembre 2017, n. 46 (Modifiche a leggi regionali a seguito di impegni assunti con il Governo in attuazione del principio di leale collaborazione e provvedimento di variazione al bilancio di previsione 2017-2019), dopo le parole “comma 4 ter” sono aggiunte le seguenti: “e comma 4 quater.”.

2. Dopo il comma 4 ter dell'articolo 32 della l.r. 7/1996 è aggiunto il seguente:

“4 quater. Ove risulti impossibile lo svolgimento di una o più attività istituzionali di competenza di un dipartimento, il comitato di direzione di cui all'articolo 11 assume le determinazioni necessarie ad assicurare la continuità delle funzioni amministrative nel rispetto degli indirizzi definiti dall'organo politico.”.

Art. 11

(Modifiche all'articolo 9 della l.r. 24/2013)

1. L'articolo 9 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità) è così modificato:

a) nel comma 6 dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

“c) il comitato d'indirizzo.”;

b) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

“8 bis. Il comitato d'indirizzo è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da:

a) l'Assessore regionale all'ambiente, o suo delegato, che lo presiede;

b) il sindaco pro tempore del Comune di Soverato, o suo delegato, in rappresentanza del territorio dell'ex Parco Marino “Baia di Soverato”;

c) un sindaco designato dai Comuni di Vibo Valentia, Pizzo, Briatico, Zambrone, Parghelia, Tropea e Ricadi, ricadenti nel territorio dell'ex Parco Marino Regionale “Fondali di Capocozzo – S. Irene, Vibo Marina-Pizzo, Capo Vaticano – Tropea”, o suo delegato;



Consiglio Regionale della Calabria

d) un sindaco designato dai Comuni di Amantea e Belmonte Calabro, ricadenti nel territorio dell'ex Parco Marino Regionale "Scogli di Isca", o suo delegato;

e) un sindaco designato dai Comuni di Bianco, Ferruzzano, Brancaleone, Palizzi e Bruzzano Zeffirio, ricadenti nel territorio dell'ex Parco Marino Regionale "Costa dei Gelsomini", o suo delegato;

f) un sindaco designato dai Comuni di Praia a Mare, Diamante e Acquappesa, ricadenti nel territorio dell'ex Parco Marino Regionale "Riviera dei Cedri", o suo delegato;

g) un rappresentante della Guardia costiera - Direzione Marittima di Reggio Calabria;

h) un esperto in rappresentanza dell'ARPACAL;

i) un esperto sorteggiato tra i designati dalle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative operanti in Calabria e riconosciute dal Ministero dell'Ambiente.

8 ter. Il comitato è regolarmente costituito con l'individuazione di almeno quattro dei suoi componenti. I componenti designati ai sensi del comma 8 bis sono nominati per la durata di quattro anni. In ogni caso i componenti di cui alle lettere c), d), e), f) del comma 8 bis cessano le loro funzioni al venir meno della rispettiva carica. Il comitato adotta un regolamento interno che ne disciplina il funzionamento.

8 quater. Il comitato d'indirizzo formula proposte e pareri sulla programmazione delle attività di competenza dell'Ente.

8 quinquies. L'incarico dei componenti del comitato d'indirizzo è svolto a titolo onorifico e gratuito e non dà luogo a rimborso spese.".

Art. 12

(Modifiche all'articolo 2 della l.r. 19/2017)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 18 maggio 2017, n. 19 (Norme per la programmazione e lo sviluppo regionale dell'attività teatrale), sono inseriti i seguenti:

"2 bis. Gli interventi regionali di cui alla presente legge costituiscono aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio e sono, pertanto, esenti dalla notifica ai sensi degli articoli 4 e 53 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (GBER).

2 ter. Le informazioni relative agli aiuti di cui al comma 2 bis sono trasmesse al registro nazionale degli aiuti di stato ai sensi dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea)".



Consiglio Regionale della Calabria

Art. 13

(Modifica alla l.r. 40/2017)

1. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 7 novembre 2017, n.40 (Valorizzazione Dieta mediterranea italiana di riferimento di Nicotera) dopo la lettera i) si aggiunge la seguente:

“l) un rappresentante dell'associazione per la promozione della dieta mediterranea italiana di riferimento (ADIMEN).”.

Art. 14

(Modifiche alla l.r. 38/2016)

1. All'articolo 2 della legge regionale 23 novembre 2016, n. 38 (Istituzione dell'Osservatorio regionale sulla violenza di genere) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera e) del comma 2 la parola “cinque” è sostituita con la seguente: “dieci”;

b) al comma 7 dopo le parole “a titolo gratuito” sono aggiunte le seguenti: “e non dà luogo a rimborso spese.”.

Art. 15

(Contributi di cui alle ll.rr. 23/2004 e 41/2002)

1. I contributi regionali di cui alla legge regionale 13 ottobre 2004, n. 23 (Norme per la salvaguardia del cedro di Calabria e per l'istituzione del consorzio per la tutela del cedro) e alla legge regionale 14 ottobre 2002, n. 41 (Norme per la salvaguardia della coltura e della qualità della produzione di Bergamotto. Disciplina del Consorzio del Bergamotto) possono essere erogati dalla Regione Calabria a condizione che il Consorzio del Cedro e il Consorzio del Bergamotto abbiano adottato un regolamento contenente i criteri di ammissibilità dei costi, ivi comprese le spese di funzionamento soggette alla normativa statale e regionale in materia di spending review.

2. Il regolamento di cui al comma 1, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è approvato dalla Giunta regionale.

Art. 16

(Modifica alla l.r. 14/2000)

1. Al comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 28 agosto 2000, n.14 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2000 e pluriennale 2000/2002 della Regione Calabria (Legge Finanziaria)) dopo le parole “e Motta San Giovanni” sono sostituite dalle seguenti: “Motta San Giovanni e Roccella Ionica”.



Consiglio Regionale della Calabria

2. La modifica di cui al comma 1 non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 17
(Modifica alla l.r. 28/2008)

1. Dopo il comma 5 ter dell'articolo 1 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 28 (Norme per la ricollocazione dei lavoratori che usufruiscono degli ammortizzatori sociali ordinari e straordinari ivi compresi i trattamenti in deroga) è aggiunto il seguente:

“5 quater. Sono altresì destinatari della presente legge i lavoratori dei Consorzi di Bonifica che alla data del 31 dicembre 2007 abbiano svolto almeno due anni di attività presso i servizi informativi dei medesimi enti, a condizione che siano stati selezionati con procedura pubblica e per titoli.”

2. La modifica di cui al comma 1 non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale in quanto trova copertura nei limiti degli stanziamenti già previsti nel bilancio 2018-2020.

Art. 18
(Modifica alla l.r. 18/2007)

1. Al comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 21 agosto 2007, n.18 (Norme in materia di usi civici) e s.m.i., le parole “31 dicembre 2017” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2018”.

Art. 19
(Piano di razionalizzazione della spesa, ai sensi dell'articolo 16 del d.l. 98/2011)

1. Al fine di garantire il rispetto del limite di spesa previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto - legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche, per i contratti di cui all'articolo 10 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8 (Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale) e all'articolo 8 della l.r. 7/1996, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale, per le rispettive competenze, possono utilizzare i risparmi derivanti dal Piano di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, adottato ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

2. I risparmi connessi alle voci di spesa indicate nell'articolo 16, comma 4, del d.l. 98/2011, sono deliberati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e dalla Giunta regionale, per le rispettive competenze, previa certificazione del Collegio dei revisori dei conti. La quota di risparmio utilizzata



Consiglio Regionale della Calabria

ai sensi dell'articolo 16, commi 4 e 5, del d.l. 98/2011, sommata alla quota di risparmio utilizzata ai sensi della presente legge regionale, non può comunque eccedere il risparmio certificato dal Collegio dei revisori dei conti.

3. Per l'esercizio finanziario 2017, costituiscono risparmi utilizzabili ai fini del comma 1 anche quelli realizzati negli esercizi precedenti, comunque certificati dal Collegio dei revisori, che non siano già stati utilizzati per le finalità di cui all'articolo 16, commi 4 e 5, del d.l. 98/2011.

Art. 20

(Spesa per lavoro flessibile)

1. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale, con riferimento alle spese relative ai contratti di cui all'articolo 10 della l.r. 8/1996 e all'articolo 8 della l.r. 7/1996, assumono quale limite di maggior rigore rispetto a quanto previsto dall'articolo 9, comma 28, settimo e ottavo periodo, del d.l. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla l. 122/2010, quello rappresentato dalla spesa al medesimo fine sostenuta nell'anno 2009, ridotta del 10 per cento.

Art. 21

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 22

(Entrata in vigore)

1. La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2018.